



# Comune di Maracalagonis Città Metropolitana di Cagliari

## *Il Revisore Unico*

### **Parere n°31 del 30 dicembre 2020**

L'anno duemilaventi, il giorno 30 del mese dicembre, il sottoscritto Aldo Cadau, Revisore dei Conti del Comune di Maracalagonis (CA), nominato per il triennio 2019/2021 con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 09 luglio 2019, si è riunito ai sensi dell'art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Il Revisore procede all'esame della proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30.12.2020 avente ad oggetto: **“Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175: Approvazione”**.

In apertura di seduta, il Revisore Unico procede all'esame:

- della documentazione inerente la proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui sopra ed i relativi allegati necessari alla predisposizione del presente verbale.

#### **Premesso che:**

- la legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Maracalagonis, con atto del Consiglio comunale n. 1 del 31.03.2015 approvava il “Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”;

- in data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza. Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;
- l'art. 20 comma 1 del Testo Unico delle Società Partecipate prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; tali provvedimenti devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
- il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita che le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
- i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, le amministrazioni pubbliche rilevino:
  - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
  - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;
- le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- l’Ente è tenuto ad effettuare l’analisi dell’assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019.

#### **Visti:**

- le linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;
- la Relazione tecnica del Responsabile del Settore Economico Finanziario e la documentazione allegata alla proposta oggetto di analisi;
- l’esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla proposta oggetto di analisi, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Contabile Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Contabile Amministrativo in ordine alla regolarità contabile;
- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della presente Deliberazione;
- l’esito della ricognizione effettuata, come risultante dalla relazione tecnica;
- il D. Lgs n. 267/2000;
- il D. Lgs n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

#### **Considerato che:**

- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell’economia e delle finanze;
- l’Ente è tenuto ad effettuare l’analisi dell’assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.
- è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
  - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Maracalagonis e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P..
  - in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

#### **Preso atto:**

- che le disposizioni del Testo Unico. devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società.

#### **Rilevata:**

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 22/09/2017, relativa all'approvazione del piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 21.12.2018 sulla ricognizione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31/12/2017;
- la deliberazione di Consiglio comunale n.74 del 27/12/2019, relativa revisione periodica delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 con le quali si attesta rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento/messa in liquidazione da parte di una amministrazione pubblica;

- la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Maracalagonis detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Verificato che:**

- l'Ente ha provveduto a proseguire, le procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione/liquidazione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati;
- la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- l'Ente ha confermato le azioni già intraprese con la precedente deliberazione di Consiglio di razionalizzazione, la società Maracalagonis Srl nel mese di gennaio 2020 è stata cessata con comunicazione alla camera di commercio di competenza.

Per quanto sopra esposto, il Revisore Unico,

**Esprime**

**parere favorevole**, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000, in merito alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30.12.2020 avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175: Approvazione".

Esaurita la verifica, il Revisore formalizza il presente Verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all'Ente.

**Il Revisore Unico**

f.to dott. Aldo Cadau

